

All'Approvazione del bilancio finanziario di previsione per l'anno accademico 2018/2019, all'approvazione della bozza di statuto per l'eventuale trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione e della relativa relazione illustrativa ed esplicativa, che contiene altresì un sintetico commento al bilancio di previsione per l'a. a. 2018/2019.

Il sottoscritto Dott. Massimiliano Ambesi, Amministratore Unico della Società,

- preso atto che il proprio incarico risulta essere in regime “di prorogatio”, in quanto, scaduto in data 30 aprile 2018, è stato rinnovato da parte dell'Assemblea dei Soci del 12 giugno 2018 fino al 31.08.2018 e la successiva Assemblea convocata per la nomina di un nuovo organo amministrativo in prima convocazione per il 31 agosto 2018 ed in seconda convocazione per il 12 settembre 2018 è andata deserta in entrambe tali date e l'Amministrazione Provinciale di Imperia, socio di riferimento di questa Società, sollecitata verbalmente in merito, non ha tuttavia ancora comunicato alcuna data utile per la convocazione di nuova Assemblea con identico ordine del giorno;
- dato atto che è comunque prevista dall'art. 26 del vigente statuto sociale la predisposizione di un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da inoltrare ai soci unitamente alla ripartizione tra questi ultimi del conseguente onere finanziario, affinché essi provvedano all'iscrizione nella loro contabilità ed al versamento del contributo posto a loro carico ai sensi dell'art. 27 dello statuto;
- dato altresì atto che l'Assemblea tenutasi il 26 luglio u.s., convocata su richiesta dei Soci ed avente ad oggetto “Prospettive della Società a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 175/2016: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha deliberato all'unanimità dei presenti di “proseguire nel sostegno dell'iniziativa di gestione e sviluppo del Polo Universitario, continuando a versare i contributi richiesti”, dando mandato all'organo amministrativo di approfondire ulteriormente la questione dell'eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall'attuale;
- dato atto inoltre che, a seguito della propria nomina a così breve termine di tempo deliberata dall'Assemblea del 12 giugno 2018, il sottoscritto aveva in un primo tempo ritenuto che l'organo amministrativo deputato all'approfondimento richiesto dall'Assemblea del 26 luglio 2018 dovesse essere quello da nominarsi successivamente in sua vece, anche considerato il detto breve termine intercorrente tra tale ultima delibera (26.07.2018) e la scadenza prevista per il proprio mandato (31.08.2018);
- dato ulteriormente atto che, a seguito della mancata costituzione delle Assemblee convocate per il 31 agosto e per il 12 settembre 2018, il sottoscritto ha immediatamente provveduto ad iniziare l'analisi e l'approfondimento di cui al mandato conferito dalla citata Assemblea del 26 luglio 2018;
- preso atto della nota del Sig. Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Sistemi Informativi – Ufficio Società ed Organismi Partecipati - dell'Amministrazione Provinciale di Imperia Dott.ssa Francesca Mangiapan prot. n. 0024827 in data 26.09.2018;

- dato atto che, stante l'avvenuta scadenza della Convenzione tra questa Società e l'Università degli Studi di Genova in data 31.10.2017 e l'attuale proroga contrattuale che sta attraversando la stessa, in attesa del possibile rinnovo, non ancora concordato, non è allo stato possibile predisporre "*il business plan della soluzione prospettata*" di cui alla citata nota del Sig. Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Imperia Dott.ssa Francesca Mangiapan di cui sopra, mancando gli elementi contabili e previsionali cui fare riferimento;
- dato peraltro atto che, ipotizzando una continuità di gestione, in seguito all'auspicato rinnovo della Convenzione con l'Università di Genova, il "business plan" richiesto non potrà che essere in continuità con i costi di gestione e le conseguenti entrate a titolo di contribuzione attuali, salvo i costi previsti per l'eventuale trasformazione dall'attuale forma societaria in fondazione di partecipazione;
- dato quindi atto che il richiesto "business plan" dovrebbe riguardare unicamente i costi da sostenere per l'eventuale trasformazione della Società, per darne contezza agli attuali soci della Società;
- dato atto che la bozza del bilancio finanziario di previsione in approvazione contiene la previsione dei detti costi di trasformazione e quindi risulta in grado di soddisfare la richiesta espressa nella nota del Sig. Dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Imperia Dott.ssa Francesca Mangiapan di cui sopra;
- dato altresì atto che non è stato possibile rispettare i termini di invio del detto bilancio di previsione previsti dallo statuto, avente anche la funzione di "business plan" come sopra indicato, in quanto si è reso necessario attendere i pareri richiesti all'esperto Prof. Marco Rossi, cui è stata richiesta consulenza sulla bozza di statuto predisposta dagli uffici amministrativi esterni della Società e sulla relazione accompagnatoria, che contiene anch'essa sintetici riferimenti ai costi di trasformazione, e del Notaio identificato per l'eventuale operazione di trasformazione;
- dato atto che il citato bilancio di previsione è stato storicamente predisposto, anziché con riferimento all'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, con riferimento all'anno accademico, decorrente dal mese di settembre per terminare a fine agosto dell'anno successivo;
- considerato come risulti quindi ora necessario provvedere all'approvazione del bilancio finanziario di previsione per l'a. a. 2018-2019, della relazione sull'eventuale trasformazione e della bozza di statuto predisposta come sopra della Fondazione di partecipazione eventualmente, se ritenuto, da costituirsi;
- considerate le deliberazioni consiliari della Provincia di Imperia n. 77/2014 e n. 22/2017, la nota del Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Sistemi Informativi, Ufficio Società e Organismi Partecipati n. 3078/2017 Dott.ssa Francesca Mangiapan e la comunicazione della stessa Dirigente in data 03.07.2017;
- osservato come la bozza dello stesso bilancio sia stata formulata con la consueta ragionata prudenza e che essa non prevede alcuna contrazione delle fonti e degli impieghi, al contrario di quanto accaduto

in occasione della formulazione del bilancio di previsione per l'anno accademico precedente 2017/2018, che conteneva una riduzione delle dette voci di circa l'8% rispetto al bilancio di previsione per l'a. a. 2016-2017, pari a circa € 143.900, conseguente ad una pari riduzione generalizzata sia degli impieghi che delle fonti, e, tra queste ultime, una lieve riduzione anche del contributo previsto a carico dei soci della società;

- che tale mancata contrazione delle spese di gestione e relative fonti di finanziamento, pur in presenza di una previsione di nuova riduzione dei costi di gestione, è dovuta alla necessità di prevedere adeguati accantonamenti a fronte della inaspettata riduzione dei contributi da parte dell'Università degli Studi di Genova per gli anni accademici la cui competenza ricade negli esercizi 2016 e 2017 ed alla necessaria previsione dei probabili costi dell'eventuale trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, come ampiamente sopra rappresentato;

- dato atto che la bozza del detto bilancio di previsione è stata trasmessa via posta elettronica al Collegio Sindacale, nella persona del Suo Presidente Dott. Mauro Picerno, ed al Revisore Legale della Società Dott. Marcello De Michelis in data 23 ottobre u.s., unitamente alla bozza dell'inerente relazione, ricompresa nella più vasta bozza di relazione riguardante l'eventuale trasformazione della Società in Fondazione di partecipazione, ed alla bozza di statuto di tale eventuale Fondazione e che i successivi contatti telefonici con il Presidente del Collegio Sindacale della Società e con il Revisore Legale non hanno condotto ad alcun rilievo da parte Loro e che è stata svolta approfondita analisi di tutte le poste attive e passive del documento, determinate sulla base di motivate previsioni di spesa e di ricavo;

Tutto quanto sopra visto, considerato e rilevato

DETERMINA

di approvare in via definitiva il bilancio finanziario di previsione per l'anno accademico 2018-2019, la bozza di statuto della eventualmente costituenda Fondazione di partecipazione e la inerente relazione accompagnatoria nel testo allegato, che verranno inviati a tutti i Soci unitamente al prospetto di ripartizione del contributo loro dovuto alla Società in proporzione al capitale sociale da ciascuno di essi posseduto.

Imperia, 19 novembre 2018.

L'Amministratore Unico
(Dott. Massimiliano Ambesi)

Ill.mi Signori Azionisti della
Società di Promozione per l'Università p. A.
Loro Sedi

Prot. N. ___/18

- Relazione sulla trasformazione eterogenea della Società in Fondazione di partecipazioni.

Ill.mi Signori,

a seguito della delibera dell'Assemblea degli azionisti della Società in data 26 luglio ultimo scorso, che conferiva mandato all'organo amministrativo della Società di “approfondire lo studio circa l'eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall'attuale”, il sottoscritto, seppur attualmente in regime di “prorogatio”, essendo scaduto il proprio mandato in data 31.08.2018 ed andata deserta da ultimo l'Assemblea convocata per la nomina del nuovo organo amministrativo per il 31.08 e 12.09.2018, vista anche la nota del Sig. Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Sistemi Informativi – Ufficio Società ed Organismi Partecipati - dell'Amministrazione Provinciale di Imperia Dott.ssa Francesca Mangiapan prot. n. 0024827 in data 26.09.2018, ha ritenuto di procedere comunque come da indicazioni dell'Assemblea dei Soci e presenta di conseguenza la seguente relazione.

Motivazioni della trasformazione

Come noto l'esigenza di valutare l'adozione di un'eventuale forma giuridica diversa dall'attuale società per azioni nasce dai limiti che tale forma giuridica può presentare in relazione al nuovo Testo Unico Società Partecipate, D. Lgs. 175/2016, con particolare riferimento alle modalità di rinvenimento delle risorse finanziarie utilizzate per il sostentamento del Polo Universitario di Imperia gestito da questa Società.

In previsione della riunione di Assemblea convocata, su richiesta dei Soci, per il 26 luglio u.s., avente ad oggetto “Prospettive della Società a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 175/2016: “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed onde evitare che tale Assemblea si concludesse senza il rinvenimento di opportune prospettive, la Società richiese il parere di un Esperto di Amministrazione Pubblica nella persona del Prof. Marco Rossi, il quale in data 5 luglio u.s. rilasciò detto parere, che venne prontamente inviato a tutti i Soci per le loro opportune considerazioni preliminari.



SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

L'Assemblea del 26 luglio u.s. deliberò all'unanimità dei presenti di “proseguire nel sostegno dell'iniziativa (di gestione e sviluppo del Polo Universitario), continuando a versare i contributi richiesti” e diede appunto mandato all'organo amministrativo di approfondire ulteriormente la questione dell'eventuale adozione di una forma giuridica diversa dall'attuale.

A seguito dell'infruttuosa convocazione dell'Assemblea che doveva provvedere alla sostituzione del sottoscritto, come in precedenza evidenziato, si palesava la necessità di procedere con l'approfondimento di cui al mandato conferito.

Rifacendosi quindi al parere espresso dal Prof. Marco Rossi ed alle varie soluzioni da Questi prospettate, il sottoscritto procedeva all'analisi delle ivi citate soluzioni alternative, convincendosi viepiù della validità della soluzione della trasformazione eterogenea dell'attuale Società per azioni in Fondazione di Partecipazioni, anche sulla basilare considerazione che l'attuale veste giuridica di spa non appare del tutto appropriata per la gestione dell'iniziativa, in quanto la società produce un servizio pubblico di interesse generale, non avente carattere industriale e commerciale, a sostegno dello sviluppo della comunità di riferimento, finanziato principalmente con contributi in conto esercizio dei soci proporzionali alla partecipazione di ciascuno di essi al capitale sociale e secondariamente dall'Università, che trasferisce alla Società, anch'essa a titolo di contribuzione alle spese generali di struttura, per la biblioteca e per la segreteria studenti, parte della contribuzione studentesca pagata a titolo di iscrizione annuale dagli studenti iscritti al Polo Distaccato di Imperia. L'attività di natura commerciale, contraddistinta dal sinallagma tra prestazione e controprestazione (ovvero cessione di beni o prestazione di servizi a fronte dei quali viene pagato un corrispettivo), svolta dalla Società è quindi di fatto del tutto marginale.

La trasformazione in fondazione di partecipazione consentirebbe inoltre di porre in risalto in modo più appropriato, e più aderente alla realtà dei fatti, le finalità poste alla base dell'iniziativa di promozione e gestione del Polo Universitario Imperiese dai Soci fondatori, ovvero il raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e di interesse generale per la Collettività.

Introduzione all'istituto della trasformazione eterogenea

L'istituto della trasformazione eterogenea è stato introdotto nel nostro ordinamento in occasione della riforma del diritto societario attuata con il D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6. Con tale decreto il legislatore ha inteso, tra l'altro, fornire gli strumenti per far fronte all'esigenza che può presentarsi nella vita di un ente di assumere una forma ed un tipo diversi da quelli iniziali, rendendo, conseguentemente, ammissibile la modifica della sua struttura giuridica senza dover necessariamente procedere al suo scioglimento ed alla sua ricostituzione secondo un modello

SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

Via Nizza, 8 – 18100 IMPERIA – Tel. 0183 666568 / 0183 666074 – Fax 0183 666528
C.F. e P. IVA 01131590083 – Iscr. Trib. IM reg. 4586/fasc. 4831 – Iscr. C.C.I.A.A. 94014

diverso. Per trasformazione eterogenea si intende l'istituto giuridico di cui agli articoli 2500-septies e 2500-octies del codice civile. In particolare, nel nostro caso, quello di cui all'art. 2500-septies, che recita: "1. Le società disciplinate nei Capi V (SpA), VI (SAPA), VII (Srl) del presente Titolo possono trasformarsi in consorzi, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni".

In altre parole La trasformazione *de qua* viene definita eterogenea in quanto si passa da una società commerciale ad un ente non commerciale.

Tralasciando le ipotesi di trasformazione in consorzio (per la quale si rinvia al parere espresso dal Prof. Marco Rossi), società cooperative (le cui finalità mutualistiche sono diverse da quelle che perseguono l'attuale SpA e l'eventuale futura fondazione), comunioni di azienda ed associazioni non riconosciute (le quali non rientrano nell'ipotesi di cui in oggetto), valutiamo appunto la trasformazione in fondazione sì, ma "di partecipazione".

Caratteristiche generali della Fondazione di partecipazione.

La Fondazione di partecipazione nasce a metà degli anni Novanta da uno studio del Notaio milanese Enrico Bellezza, come strumento per convogliare gli sforzi comuni del pubblico e del privato nella realizzazione di progetti condivisi, senza necessità di allocare sin dall'inizio ingenti patrimoni.

L'istituto si inserisce nella più vasta categoria delle fondazioni classiche, disciplinate dal primo libro del Codice Civile, ma presenta alcune particolarità, dovute al fatto di coniugare l'aspetto personale, proprio dell'associazione, con quello patrimoniale, tipico delle fondazioni.

Gli elementi tipici della Fondazione di partecipazione possono essere così elencati:

- Partecipazione

La Fondazione di partecipazione si caratterizza per un particolare rapporto tra i fondatori e la fondazione: il conferimento di beni al momento della costituzione da parte dei fondatori, non interrompe, come avviene nella fondazione tradizionale, il rapporto tra tali soggetti e l'ente. I fondatori, infatti, continuano ad esercitare un controllo sulle sue attività, partecipando attivamente alla gestione del nuovo ente, all'elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, in una logica di partecipazione.

- Pluralità di fondatori

La Fondazione di partecipazione nasce generalmente quale espressione della volontà comune di vari soggetti, i quali, condividendo un progetto, decidono di costituire la nuova persona giuridica. La partecipazione di più soggetti alla costituzione della fondazione è solo apparentemente in contrasto con la tradizionale unilaterale dell'atto costitutivo; nella Fondazione di partecipazione si realizza

una “unilateralità plurisoggettiva” che non contrasta con l’idea di fondazione, in quanto la presenza di più volontà soggettive è finalizzata al perseguimento del medesimo scopo immutabile.

- Presenza di un patrimonio di destinazione a struttura aperta

La Fondazione di partecipazione si caratterizza per la possibilità che, all’iniziale atto di liberalità con cui i fondatori dotano il nuovo ente, possano in seguito aggiungersi ulteriori conferimenti da parte degli stessi o di altri soggetti pubblici o privati che condividono gli scopi della Fondazione stessa. La struttura aperta del patrimonio rende possibile l’esistenza di partecipanti successivi (soggetti che, successivamente alla costituzione della fondazione, intervengono a incrementare il fondo di dotazione o il fondo di gestione con un contributo rilevante rispetto ai fini della stessa, aggiungendosi così ai fondatori iniziali).

- Scopo immutabile

Lo scopo immutabile è una caratteristica che la Fondazione di partecipazione eredita dal modello classico; è l’elemento determinante per ricondurre la Fondazione di partecipazione alla categoria della fondazioni. Lo scopo immutabile non trasforma la Fondazione di partecipazione in ente di tipo associativo (ma semplicemente in ente partecipato), proprio perché lo scopo rimane, appunto, immutabile.

- Assenza di scopo di lucro

La Fondazione di partecipazione persegue finalità di interesse generale (comunque di utilità sociale) e si caratterizza per l’assenza di scopo di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione o rendite a favore dei soggetti partecipanti e, in caso di scioglimento, il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altro ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

- Finalità operativa

la Fondazione di partecipazione nasce per la gestione di progetti volti al raggiungimento di scopi di pubblica utilità. Vista la sua duttilità e l’assenza di una specifica disciplina, l’istituto si adatta all’applicazione nei più svariati campi (cultura, assistenza, ricerca scientifica, sanità, ambiente e, in generale, tutti i campi di utilità sociale).

- Patrimonio (in senso stretto)

Il patrimonio della fondazione, o fondo patrimoniale, è il fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni mobili, beni immobili o altre utilità, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da soggetti terzi; il fondo di dotazione è la parte intangibile del Patrimonio dell’ente (sono spendibili soltanto le rendite); è la base dell’ente, su di esso poggiano la personalità giuridica dell’ente e l’autonomia patrimoniale dello stesso nei confronti dei terzi.

- Fondo di gestione

E' sostanzialmente la "cassa" della fondazione ed è composto da:

- rendite e proventi derivanti dal Fondo Patrimoniale e dalle attività della fondazione;
- il contributo annuo dei Fondatori Promotori e Partecipanti nella somma deliberata dal Consiglio di Gestione;
- eventuali donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo Patrimoniale;
- eventuali erogazioni riconosciute dallo Stato e da altri Enti pubblici o territoriali espressamente destinate al Fondo di Gestione;
- i contributi in qualunque forma destinati espressamente agli scopi della Fondazione espressamente destinati al Fondo di Gestione;
- proventi derivanti dalle attività della fondazione.

Ammissibilità della Fondazione di partecipazione

A seguito degli approfondimenti effettuati il sottoscritto si è formato la convinzione che la forma giuridica della fondazione di partecipazione sia del tutto ammissibile per la gestione del Polo Universitario anche qualora abbia quali fondatori solamente Enti Pubblici (ovvero gli attuali soci della SpA).

In primo luogo, merita sottolineare che, come ripetutamente affermato dalla Corte dei Conti, l'adesione da parte di enti locali a fondazioni di partecipazione che svolgano attività di interesse generale è del tutto legittima (si vedano, ad esempio, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio n. 151/2013, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata n. 57/2017, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 70/2017, solo per citarne alcune); in alcune altre pronunce (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte nn. 24/2012 e 201/2017, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto n. 532/2017 e Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo n. 5/2017), la stessa Corte conferma la legittimità di detta adesione, richiamando tuttavia il principio, del tutto condivisibile, secondo cui gli enti locali non possono ripianare perdite delle fondazioni cui partecipano, in considerazione dell'autonomia patrimoniale di queste ultime.

Tale legittimazione è confermata dalla dottrina e nei fatti, anche qualora tale tipologia di fondazione sia costituita unicamente da Enti Pubblici; in particolare esistono diversi esempi di fondazioni di partecipazione costituite unicamente da Enti pubblici. Per citarne solo alcuni: la Fondazione Italia sociale (Fondazione di partecipazione) è stata costituita **con unico fondatore lo Stato Italiano** con D.P.R. 28 luglio 2017 (cioè poco più di un anno fa). La Fondazione di partecipazioni e servizi per



SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

l'infanzia Cresci@mo è stata costituita **unicamente** dal Comune di Modena per la gestione di alcune scuole per l'infanzia nel 2012/2013. La Fondazione Promostudi La Spezia è una Fondazione di partecipazione costituita per la gestione del Polo Universitario di La Spezia; essa deriva da una precedente società consortile a responsabilità limitata.

Oltre a quelli citati, attualmente vi è un corposo esempio di tale tipologia di fondazioni, anche solamente costituite ed amministrare da Enti pubblici.

Effetti della trasformazione

La trasformazione dall'attuale forma giuridica di società per azioni a fondazione di partecipazione avrebbe il principale effetto di rendere la struttura giuridica sicuramente più aderente alla realtà gestionale del Polo Universitario e ciò con particolare riguardo alla tipologia delle risorse, rappresentate per la quasi totalità da trasferimenti in conto esercizio effettuati dai soci e dall'Università di Genova, come in precedenza sottolineato.

Ove poi in futuro ricorressero i presupposti per l'iscrizione al nuovo Registro unico nazionale del Terzo Settore, la fondazione potrebbe beneficiare dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e dell'articolo 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 in base al quale le persone fisiche possono destinare tale quota dell'imposta sul proprio reddito ad enti ed associazioni impegnate a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, fra le quali finalità rientra anche (art. 3, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 111) il "finanziamento della ricerca scientifica e dell'università".

La Fondazione svolgerebbe infatti un'attività di interesse generale consistente in un fondamentale ed insostituibile ruolo di ausilio alla formazione universitaria (e post-universitaria) (art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) che si svolge presso il Polo Universitario di Imperia. In tal senso potrebbe rientrare nelle attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione dovrebbe comunque mantenere la contabilità in partita doppia, redigere il bilancio e rendicontare secondo le prescritte regole di trasparenza l'eventuale contribuzione del cinque per mille (art. 8 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 111).

Con riferimento all'imposta annuale sul reddito, la fondazione, in quanto ente non commerciale, può optare per la determinazione forfettaria del reddito di impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nel solo esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività

SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

Via Nizza, 8 – 18100 IMPERIA – Tel. 0183 666568 / 0183 666074 – Fax 0183 666528
C.F. e P. IVA 01131590083 – Iscr. Trib. IM reg. 4586/fasc. 4831 – Iscr. C.C.I.A.A. 94014



SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella contenuta nell'art. 145 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR), Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Permanendo la situazione di ricavi commerciali degli ultimi esercizi, la tassazione annuale IRES dovrebbe attestarsi intorno al migliaio di euro, in netta riduzione rispetto all'attuale tassazione.

Se in futuro si realizzassero le condizioni che consentissero alla costituenda Fondazione di rientrare tra gli Enti del Terzo Settore, la determinazione forfettaria del reddito di impresa della propria attività commerciale, del tutto residuale, potrebbe usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In tal caso la tassazione annuale IRES risulterebbe pressoché nominale.

Inoltre l'articolo 83 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dispone che: "Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 (tra i quali potrebbe rientrare la costituenda fondazione), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.... La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Lo stesso articolo dispone che: "Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare". Risulta superfluo sottolineare le potenzialità sottese a tale normativa.

L'acquisizione della qualifica di ente del terzo Settore tuttavia potrebbe essere preclusa per il vincolo, tuttavia meno stringente rispetto a quello di cui infra previsto per "l'impresa sociale", posto dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, secondo cui "Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche ... nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti". In via prudenziale, pare pertanto preferibile procedere alla costituzione della Fondazione facendo "semplicemente" riferimento alla disciplina codicistica, salvo verificarne le possibili evoluzioni in prospettiva.

SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

Via Nizza, 8 – 18100 IMPERIA – Tel. 0183 666568 / 0183 666074 – Fax 0183 666528
C.F. e P. IVA 01131590083 – Iscr. Trib. IM reg. 4586/fasc. 4831 – Iscr. C.C.I.A.A. 94014

Non sarebbe comunque più necessario operare la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 sui contributi in conto esercizio versati dai soci alla Società.

La tassazione ai fini IRAP, operata sulla base dei costi del Personale dipendente ed assimilato (è tale il compenso pagato ai Docenti che sono dipendenti dell'Università) non dovrebbe subire rilevanti modificazioni.

Infine, non paiono attualmente ravvisabili le condizioni per l'acquisizione della qualifica di impresa sociale, ai sensi del D. Lgs. 112/2017, in specie per il vincolo posto dall'art. 4, comma 3, del citato decreto, secondo cui "le amministrazioni pubbliche ... non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

Effetti della trasformazione sui rapporti esistenti

Ai sensi dell'articolo 2498 C.C. (continuità dei rapporti giuridici) l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione non determina l'estinzione di un soggetto e la creazione, in sua vece, di un soggetto nuovo, ma, al contrario, agisce soltanto sul piano del mutamento delle regole di organizzazione e dello scopo del soggetto che la subisce, il quale resta uno ed uno solo, mantenendo in capo a sé tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva anteriormente all'operazione di trasformazione e conservando la titolarità di tutti i rapporti giuridici, di qualsiasi natura, da cui era precedentemente interessato.

Impropria appare dunque la locuzione riportata nel secondo comma dell'art. 2500 "*...alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione*".

Modalità per la trasformazione

La delibera di trasformazione deve avvenire per atto pubblico, la maggioranza prevista dal codice civile (art. 2500-septies) per la validità di tale delibera è quella dei due terzi degli aventi diritto, tuttavia l'art. 14 del vigente statuto sociale della Società prevede, per tale tipologia di delibere, la maggioranza del 75% degli aventi diritto e quindi la delibera dovrà essere adottata almeno con tale maggioranza.

Ai sensi dell'art. 2437 C. C. hanno diritto di recesso per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alla deliberazione di trasformazione, quindi sarebbe opportuno che all'atto di trasformazione fossero presenti o rappresentati tutti gli attuali soci della Società. Congiuntamente all'atto di trasformazione dovrà essere adottato lo statuto della Fondazione.

Assegnazione delle partecipazioni

L'art. 2500- *sexies* C.C., terzo comma, prevede che ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

Efficacia della trasformazione

L'atto di trasformazione avrà effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari (*ex art. 2500 C.C.*). Può avvenire prima se sussiste:

- il consenso dei creditori o
- il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Opposizione dei creditori

I creditori, nel su indicato termine di giorni, possono fare opposizione all'operazione di trasformazione.

Il Tribunale, ai sensi dell'art. 2445 ultimo comma del C.C., quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Personalità giuridica

Ove fosse possibile ricomprenderla tra gli Enti del Terzo Settore, la Fondazione acquisterebbe la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. L'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 dispone infatti che “il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo (di trasformazione) di una associazione o di una fondazione del Terzo settore,...verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso”. Ove il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La Società ha un capitale sociale di € 103.280,00, quindi secondo tale aspetto potrebbe rientrare a pieno titolo nei limiti di cui sopra, salva l'eventuale necessità di conferire un incarico per la redazione della relazione giurata. Il termine “eventuale” è stato utilizzato in quanto la relazione



SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

giurata sarebbe necessaria per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ed inoltre la necessità di predisporre comunque tale relazione giurata va confrontata con il notaio, essendo la trasformanda Società una Società per azioni con bilancio certificato da un Revisore Legale dei conti.

In caso contrario la personalità giuridica si acquista mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 200 n. 361.

Costi della trasformazione

Gli oneri per giungere alla trasformazione dall'attuale Società per azioni in fondazione di partecipazioni andranno verificati congiuntamente con il notaio incaricato di redigere l'atto portante la delibera di trasformazione e di svolgere gli adempimenti connessi. Vista la non comune complessità dell'incarico, si ritiene di poter prevedere per il suo onorario, comprensivo delle spese, un importo di circa € 15.000,00. Per l'eventuale relazione peritale si ritiene di prevedere, probabilmente ragionando per eccesso, un onere di € 5.000,00. Per la consulenza svolta dal Prof. Marco Rossi, sempre molto misurato, un compenso di € 5.000,00. Tutti tali costi sono stati previsti e già accantonati nel Bilancio finanziario di previsione per l'anno accademico 2018/2019, che viene allegato alla presente relazione, in un generico "fondo rischi e oneri straordinari". Tale bilancio riguarda unicamente l'a. a. 2018/2019, non essendo allo stato possibile alla Società fare previsioni a maggior termine, mancando le necessarie indicazioni sul contributo annuale da versarsi da parte dell'Università di Genova, ancora in fase di trattativa.

Atti propedeutici alla trasformazione

La delibera di trasformazione da SpA a Fondazione e lo statuto della Fondazione di partecipazione devono essere preliminarmente approvati dai Consigli degli Enti pubblici partecipanti, i quali dovranno inoltre conferire mandato al loro rappresentante legale di partecipare all'atto pubblico di trasformazione.

Tempistica occorrente per la trasformazione

La tempistica occorrente per giungere all'eventuale trasformazione dall'attuale forma giuridica di SpA alla forma suggerita di Fondazione di partecipazione dipende a sua volta dalle tempistiche occorrenti agli Enti partecipanti per compiere i necessari atti propedeutici. Stanti la continuità dei rapporti giuridici esistenti e la necessità di predisporre una situazione economico patrimoniale di competenza, si potrebbe ritenere di giungere alla trasformazione nel periodo estivo, considerato che in tale periodo l'Università osserva la chiusura per periodo feriale.

Statuto della Fondazione

Il sottoscritto ha predisposto una bozza di Statuto di fondazione in partecipazione, che viene allegato alla presente relazione.

La denominazione suggerita (Fondazione per la Promozione dell'Università nel Ponente Ligure) è ovviamente soltanto propositiva; nondimeno, il riferimento al Ponente Ligure, inserito anche negli scopi della Fondazione, potrebbe rendere più agevole l'acquisizione di adesioni da parte di soggetti ed enti, pubblici e privati, del savonese; la conseguente versione breve della denominazione – Fondazione P.U.PO.LI., leggibile “più poli”, per quanto ambiziosa, potrebbe anche essere di buon auspicio; in tal senso, è stato previsto un articolo relativo alla possibile apertura di altre sedi didattiche, mutuandolo dall'attuale statuto S.P.U.

Con riferimento ai membri della Fondazione, la bozza proposta precisa le loro competenze rispetto alla loro individuazione nonché le condizioni e modalità per la loro partecipazione agli organi della Fondazione.

Rispetto agli organi della Fondazione, si sono previsti:

- a) l'Assemblea Generale Consultiva, formata da tutti i membri della Fondazione, peraltro con ruolo soltanto propositivo;
- b) il Consiglio di Indirizzo, composto da rappresentanti di tutti i Fondatori e degli altri membri che, singolarmente o in raggruppamento, si impegnino a contribuire in misura qualificata al fondo di gestione (i limiti minimi di contribuzione definiti paiono ragionevoli, ma ovviamente modificabili all'occorrenza); oltre ad alcuni altri affinamenti, è stata precisata la gratuità dell'incarico di Consigliere;
- c) il Presidente della Fondazione, riformulandone il meccanismo di nomina (proposta di nominativi da parte dei Fondatori e nomina a maggioranza qualificata dei due terzi da parte del Consiglio di Indirizzo) e prevedendo il limite di due mandati interi consecutivi;
- d) l'Organo Esecutivo, per il quale sono state previste due soluzioni tra cui scegliere a maggioranza dei due terzi da parte del Consiglio di Indirizzo: composizione monocratica (coincidente in tal caso con il Presidente della Fondazione) oppure composizione collegiale (Presidente e due componenti, con meccanismo di nomina analogo a quello indicato sopra); è stata mantenuta l'eventualità di remunerazione dei componenti dell'Organo Esecutivo, subordinandola alla disciplina vigente in materia (attualmente recata dall'art. 6, comma 2, del d.l. 78/2010; anche in questo caso è stato previsto il limite di due mandati interi consecutivi);
- e) l'Organo di Controllo, anche per il quale sono state previste, con modalità analoghe alle precedenti, sia la composizione monocratica che la composizione collegiale, conformemente alla disciplina in materia;



SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' p.A.

f) con riferimento alla proroga degli organi, si è posto il limite massimo di durata di 45 giorni, conformemente a quanto disposto dal D. l. 293/1994.

In materia di bilanci, si è accolta un'impostazione coerente con la disciplina codicistica, ma altresì compatibile con l'eventuale acquisizione della qualifica di ente del terzo settore, ove possibile in prospettiva.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta o chiarimento.

Con i migliori saluti.

Allegati:

1. Bozza statuto Fondazione di partecipazione;
2. Bilancio finanziario di previsione a. a. 2018/2019.

Imperia, 24 ottobre 2018.

L'Amministratore Unico
(Dott. Massimiliano AMBESI)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

TRASFORMAZIONE DELLA
“SOCIETA’ DI PROMOZIONE PER L’UNIVERSITA’ PER AZIONI”
SIGLABILE IN “S.P.U. S.p.A.”
NELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
“FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’UNIVERSITA’
NEL PONENTE LIGURE”
SIGLABILE IN “FONDAZIONE P.U.PO.LI.”

“FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’UNIVERSITA’
NEL PONENTE LIGURE”
SIGLABILE IN “FONDAZIONE P.U.PO.LI.”

BOZZA STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure, siglabile in Fondazione P.U.PO.LI., in continuità ideale con la Società di Promozione per l’Università per azioni – S.P.U. S.p.A. – è costituita per promuovere ed organizzare nel Ponente Ligure corsi universitari, post-diploma ed iniziative culturali e formative di livello universitario e post-universitario o, comunque, di elevata qualificazione professionale.
2. La Fondazione ha sede legale in Imperia e durata illimitata.

Articolo 2

Natura e disciplina

1. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dall’art. 14 e seguenti del codice civile e dalle leggi collegate.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, è dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, ed è disciplinata, conformemente alla vigente normativa in materia, dalle disposizioni del presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.
3. La Fondazione – che è gestita secondo criteri di economicità e di autonomia finanziaria – non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri partecipanti, ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti e collaboratori.
4. Le finalità della Fondazione possono comportare lo svolgimento di attività in ambito sia nazionale che internazionale.

Articolo 3
Finalità e settori di intervento

1. La Fondazione, in un'ottica di raggiungimento di più ampie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ritenute strategiche per lo sviluppo del territorio e di interesse generale per la collettività, ha lo scopo di:
 - a) Promuovere, sostenere e gestire l'istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale del Ponente Ligure, tenendo conto anche delle esigenze e delle potenziali sinergie sviluppabili con i territori limitrofi, in ambito sia nazionale che internazionale;
 - b) Promuovere, inoltre, e gestire ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova, altre università ed istituzioni, pubbliche e private, anche straniere.
2. La Fondazione potrà, conseguentemente, promuovere e realizzare ogni attività ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo, ed in particolare:
 - a) stipulare convenzioni con istituzioni universitarie, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
 - b) compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, ritenute necessarie o utili alla istituzione, organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari, delle iniziative culturali e delle altre attività formative qualificate, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, alla accoglienza ed al benessere degli studenti;
 - c) promuovere elargizioni, raccolta fondi e contributi finanziari per la realizzazione delle proprie attività istituzionali;
 - d) promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese e persone fisiche;
 - e) promuovere lo svolgimento di studi e ricerche, promuovere pubblicazioni e convegni, erogare servizi e consulenze.
3. La Fondazione potrà pertanto svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento del proprio scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge ed in particolare con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio presso terzi, dell'attività di mediazione professionale mobiliare e dell'intermediazione finanziaria.

Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare od ospitare presso la propria sede manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore;
- g) svolgere, in via strettamente accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto e/o accessoria al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 5 Sedi operative

1. La società, per lo svolgimento dei corsi universitari già attivi, utilizza i locali del complesso immobiliare sito in via Nizza n. 8 a Imperia.
2. Nel caso dell'attivazione di nuovi corsi, la sede di uno o più di essi verrà preferibilmente ubicata nell'ambito del territorio del Comune di Sanremo, quale Comune con maggior numero di residenti del territorio di riferimento e in considerazione della posizione di centralità rispetto al territorio stesso.
3. Per lo svolgimento degli eventuali nuovi corsi in sedi diverse da quella di cui al precedente comma 1, saranno utilizzati i locali messi a disposizione dai Fondatori o altri membri della Fondazione.

Articolo 6 Vigilanza

1. L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 7 Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori o da altri membri ed espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
 - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera dell'Organo Esecutivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
2. I beni immobili eventualmente conferiti da enti pubblici non possono essere alienati senza la volontà dell'ente conferente, espressa dagli organi dell'ente stesso secondo le norme vigenti.

3. Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito dalla Fondazione in modo da proteggerne e preservarne il valore e per ottenere rendimenti che siano adeguati e congrui a svolgere le attività istituzionali, nella garanzia della loro continuità nel tempo.

Articolo 8 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi e sovvenzioni concessi dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e da privati destinati all'attuazione degli scopi statutarie e non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
 - d) dai contributi annuali dei Fondatori, versati proporzionalmente al conferimento da ciascuno di essi complessivamente effettuato al fondo di dotazione, dei Partecipanti, Sostenitori e Onorari;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
3. In particolare la Fondazione dovrà far fronte a tutte le spese necessarie alla gestione del Polo Universitario Imperiese e delle eventuali altre sedi didattiche che venissero attivate e precisamente: locazione immobili, arredi, servizi, personale non docente, personale docente (rimborsi spese e indennità di trasferta), materiale didattico compresi libri e riviste per la biblioteca, cancelleria, docenti esterni e incontri di lavoro e quant'altro si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 9 Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
 - a) Fondatori
 - b) Partecipanti
 - c) Sostenitori
 - d) Onorari

Articolo 10 Fondatori

1. Sono considerati Fondatori i seguenti Enti, già azionisti della società S.P.U. S.p.A.:
 - a) Provincia di Imperia
 - b) Comune di San Remo
 - c) Comune di Imperia
 - d) Comune di Ventimiglia
 - e) Comune di Taggia
 - f) Comune di Bordighera

- g) Comune di Vallecrosia
 - h) Comune di Diano Marina
 - i) Comune di Ospedaletti
 - j) Comune di Riva Ligure
 - k) Comune di S. Bartolomeo al Mare
 - l) Comune di S. Stefano al Mare
 - m) Comune di San Lorenzo al Mare
 - n) Comune di Cervo
2. Sono altresì considerati Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione e coloro che aderiscono alla Fondazione successivamente, entro 60 giorni dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire al fondo di dotazione e al fondo di gestione.
 3. I Fondatori, oltre al conferimento iniziale al fondo di dotazione, si impegnano a versare regolarmente, in misura proporzionale ad esso, i contributi annualmente deliberati dal Consiglio di Indirizzo, su proposta dell'Organo Esecutivo, destinati ad alimentare il fondo di gestione.
 4. Ciascun Fondatore ha diritto di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Indirizzo.
 5. Ai Fondatori compete altresì formulare al Consiglio di Indirizzo le proposte per la nomina del Presidente della Fondazione, degli altri eventuali componenti dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.

Articolo 11 Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione nella misura minima che verrà determinata annualmente dal Consiglio di Indirizzo, con versamenti in denaro ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali.
2. Il Partecipante potrà anche finalizzare il proprio contributo alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola attività.
3. Il Consiglio di Indirizzo determinerà con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla qualità e quantità dell'apporto.
4. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione al fondo di gestione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.
5. I Partecipanti che, singolarmente o in raggruppamento, si impegnino a contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un Consiglio di Indirizzo, in misura almeno pari a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, hanno diritto, individualmente o collettivamente, di nominare un proprio rappresentante in seno allo stesso Consiglio di Indirizzo.
6. L'ammissione dei Partecipanti è deliberata dall'Organo Esecutivo, su istanza degli interessati.

Articolo 12 Sostenitori – Onorari

1. Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base annuale o pluriennale, al patrimonio e/o al fondo di gestione, nella misura, superiore a quella prevista per i "Partecipanti", determinata annualmente dal Consiglio di

Indirizzo, con versamenti in denaro ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di titoli o di beni materiali od immateriali.

2. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione al fondo di gestione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.
3. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Onorari" della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici e privati di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità e che accettino formalmente il conferimento di tale qualifica, anche in assenza di contribuzione al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione.
4. I Sostenitori e i Partecipanti Onorari che, singolarmente o in raggruppamento, si impegnino a contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un Consiglio di Indirizzo, in misura almeno pari a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, hanno diritto, individualmente o collettivamente, di nominare un proprio rappresentante in seno allo stesso Consiglio di Indirizzo.
5. L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dall'Organo Esecutivo, su istanza degli interessati.
6. L'attribuzione della qualifica di Partecipante Onorario, previa accettazione da parte dell'interessato, è deliberata dal Consiglio di Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione.

Articolo 13 Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:
 - a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto;
 - b) morosità;
 - c) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - d) comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
3. I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione; il Consiglio di Indirizzo può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più membri Fondatori.
4. I Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per la durata del mandato dell'Organo Esecutivo.
5. Per i Fondatori non è previsto il recesso, fatto salvo il caso di trasformazione della fondazione in altra forma giuridica, per il quale il Fondatore dissenziente potrà sempre recedere, anche senza preavviso. I Fondatori potranno avvalersi del recesso solo per gravi motivi che rendano impossibile il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
6. L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

Articolo 14 Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) l'Assemblea Generale Consultiva;
 - b) il Consiglio di Indirizzo;
 - c) il Presidente della Fondazione;
 - d) l'Organo Esecutivo;
 - e) l'Organo di Controllo.

Articolo 15 Assemblea Generale Consultiva

1. All'Assemblea Generale Consultiva possono prendere parte con diritto di voto i Fondatori, Partecipanti e Sostenitori che risultino in regola con il versamento del contributo annuale al fondo di gestione nonché i Partecipanti Onorari.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Fondazione ed ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno il dieci per cento dei membri della stessa.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell'Assemblea.
4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un membro eletto dall'Assemblea stessa.
6. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, rende pareri consultivi e formula proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

Articolo 16 Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto:
 - a) da un componente nominato da ciascun Fondatore;
 - b) da un componente nominato da ciascun Partecipante, Sostenitore od Onorario che abbia assunto l'impegno di contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Indirizzo, in misura annuale superiore al dieci per cento degli oneri complessivi di gestione della Fondazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
 - c) da un componente nominato da ciascun raggruppamento di Partecipanti, Sostenitori od Onorari che abbiano congiuntamente assunto l'impegno di contribuire al fondo di gestione, per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Indirizzo, in misura annuale superiore al venti per cento degli oneri complessivi di gestione della Fondazione, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
2. I membri del Consiglio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il loro mandato termina alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
3. I membri nominati dai Partecipanti, Sostenitori, Onorari o raggruppamenti di essi decadono qualora il Partecipante, Sostenitore, Onorario o raggruppamento di essi che ha effettuato la nomina non onori integralmente e regolarmente l'impegno contributivo assunto, anche per una sola annualità.

4. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo in carica.
5. Ai Consiglieri non spetta alcun compenso né rimborso spese a carico della Fondazione per lo svolgimento dell'incarico.
6. Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono partecipare, senza diritto di voto, anche i componenti dell'Organo Esecutivo.

Articolo 17

Condizioni di eleggibilità e requisiti di professionalità.

1. Possono far parte del Consiglio di Indirizzo coloro che:
 - a) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - i) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - ii) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n.267;
 - iii) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - iv) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - d) siano in possesso di rilevanti e comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento della Fondazione ovvero nelle attività d'impresa o nel settore no-profit, maturati attraverso l'insegnamento di livello universitario o incarichi di amministrazione, di controllo o compiti dirigenziali, presso enti pubblici o privati operanti nei settori di intervento della Fondazione, nelle attività d'impresa o nel settore no-profit.
2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Indirizzo:
 - a) i dipendenti della Fondazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;
 - b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso di un componente del Consiglio di Indirizzo, dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
 - c) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio di Indirizzo uscente.

Articolo 18

Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di componente dell'Organo Esecutivo, escluso il Presidente, di componente dell'Organo di Controllo e di dipendente, collaboratore e consulente della Fondazione.

Articolo 19
Decadenza e sospensione della carica

1. Il Consiglio di Indirizzo dichiara decaduti i Consiglieri che:
 - a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 15;
 - b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;
 - c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
 - d) abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.
2. Il Consiglio di Indirizzo dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri quando:
 - a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
3. In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 20
Compiti ed attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
 - a) approva lo statuto e le relative modifiche;
 - b) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
 - c) individua le sedi delle attività didattiche gestite dalla Fondazione;
 - d) individua le Università con cui la Fondazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche;
 - e) individua i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;
 - f) definisce la composizione, monocratica o collegiale, sia dell'Organo Esecutivo che dell'Organo di Controllo;
 - g) nomina il Presidente della Fondazione e, qualora costituito in forma collegiale, gli altri componenti dell'Organo Esecutivo, determinandone l'eventuale compenso;
 - h) revoca i componenti dell'Organo Esecutivo per giusta causa;
 - i) approva il bilancio d'esercizio nonché la destinazione dell'avanzo di gestione e, qualora predisposto, il bilancio sociale;
 - j) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;
 - k) nomina i componenti dell'Organo di Controllo e, qualora costituito in forma collegiale, il Presidente dello stesso, definendone i compensi, e ne delibera la decadenza nei casi previsti dallo statuto, qualora tali misure non siano adottate dall'Organo medesimo entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, esercitando altresì nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
 - l) vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato dell'Organo Esecutivo, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;
 - m) determina il valore minimo delle quote dei Partecipanti e dei Sostenitori e stabilisce i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;

- n) attribuisce la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti pubblici e privati di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità;
 - o) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili il cui corrispettivo unitario risulti superiore ad euro duecentomila;
 - p) delibera in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni nonché alla liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;
 - q) svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.
2. Il Consiglio ha potestà regolamentare e disciplinare per lo svolgimento della propria attività, ed in particolare ha il potere di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 21 Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre membri o l'Organo di Controllo.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza è dovuto un preavviso di tre giorni naturali.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
4. Il Consiglio delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei membri in carica.
5. In caso di parità prevale il voto del consigliere più anziano di età.
6. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), f), g), h), k), o) e p) dell'articolo 20, il Consiglio di Indirizzo delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.
8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Indirizzo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Indirizzo potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 22
Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di indirizzo con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, scegliendolo tra i nominativi proposti dai Fondatori.
2. Ciascun Fondatore può proporre, singolarmente o in accordo con altri Fondatori, un solo nominativo; in presenza di più proposte, le stesse saranno valutate e poste in votazione a partire da quella proveniente dal Fondatore o gruppo di Fondatori la cui contribuzione al fondo di dotazione risulta complessivamente più elevata.
3. La stessa procedura si applica per l'eventuale sostituzione del Presidente cessato anticipatamente.
4. Al Presidente si applicano l'articolo 2382 del codice civile e le stesse cause di inconferibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.
5. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto.
6. La carica di Presidente della Fondazione non può essere né conferita né esercitata per più di due mandati interi consecutivi.
7. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, e, se costituito in forma collegiale, dell'Organo Esecutivo, stabilendone il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.
8. Il Presidente rappresenta la Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori, ed in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale.
9. Sono altresì attribuiti in via esclusiva al Presidente i seguenti compiti:
 - a) proporre modifiche allo statuto;
 - b) proporre gli obiettivi e le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
 - c) proporre le università con cui la Fondazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'attivazione e la gestione delle attività didattiche;
 - d) proporre i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;
 - e) redigere annualmente la relazione di missione;
 - f) proporre delibere in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;
 - g) proporre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed enti pubblici e privati di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità, a cui attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione.
10. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano rispettivamente del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale.

Articolo 23
Organo Esecutivo

1. L'Organo Esecutivo può essere costituito in forma sia monocratica che collegiale, secondo la delibera adottata in proposito dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6.
2. Le funzioni dell'Organo Esecutivo costituito in forma monocratica sono esercitate dal Presidente della Fondazione.
3. L'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, è composto dal Presidente e da altri due membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma

- 6, scegliendoli tra i nominativi proposti dai Fondatori e nel rispetto del principio di parità di genere.
4. Ai fini della costituzione dell'Organo Esecutivo in forma collegiale, ciascun Fondatore può proporre, singolarmente o in accordo con altri Fondatori, un solo nominativo; le proposte saranno valutate e poste in votazione a partire da quella proveniente dal Fondatore o gruppo di Fondatori la cui contribuzione al fondo di dotazione risulta complessivamente più elevata; la prima nomina sarà relativa al Presidente della Fondazione e le successive agli altri due membri dell'Organo Esecutivo; qualora le prime due nomine riguardino persone dello stesso genere, la terza dovrà necessariamente riguardare una persona dell'altro genere.
 5. La stessa procedura si applica per l'eventuale sostituzione dei componenti dell'Organo Esecutivo che cessino anticipatamente dalla carica.
 6. Ai componenti dell'Organo Esecutivo si applicano l'articolo 2382 del codice civile e le stesse cause di inconferibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.
 7. Il Consiglio di Indirizzo, ove consentito dalla disciplina vigente in materia e in misura compatibile con l'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, può deliberare, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, il riconoscimento di un compenso ai componenti dell'Organo Esecutivo, anche differenziato a seconda dei ruoli assunti e delle deleghe conferite.
 8. Ai componenti dell'Organo Esecutivo spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
 9. L'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, può delegare ai suoi membri specifici poteri e funzioni.
 10. L'Organo Esecutivo è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, e risponde al Consiglio di Indirizzo in relazione alle linee generali e strategiche definite dal Consiglio stesso, mediante autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse.
 11. L'Organo Esecutivo ha competenza residuale rispetto alle attribuzioni non demandate dal presente statuto agli altri organi della Fondazione.
 12. In particolare sono attribuiti all'Organo Esecutivo tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, compresa l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo attribuite al Consiglio di Indirizzo.
 13. Tra gli altri, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Indirizzo, tra i quali:
 - a) l'ammissione di Partecipanti e Sostenitori;
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
 - c) la redazione del progetto di bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, di bilancio sociale;
 - d) gli atti di gestione economico-finanziaria;
 - e) la stipula dei contratti;
 - f) l'amministrazione e la gestione del personale;
 - g) la definizione dell'offerta didattica compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, mediante l'istituzione o la soppressione, su proposta dell'Università, di corsi di laurea e di specializzazione, master e dottorati di ricerca;
 14. L'Organo Esecutivo potrà istituire o partecipare ad organi consultivi anche composti dai Presidenti dei Corsi di Laurea e/o di Master, nonché nominare institori, direttori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
 15. L'Organo Esecutivo dura in carica tre anni e termina il proprio mandato alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
 16. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente dura sino alla scadenza dell'Organo Esecutivo in carica.

17. La carica di componente dell'Organo Esecutivo non può essere né conferita né esercitata per più di due mandati interi consecutivi.

Articolo 24

Funzionamento e deliberazioni dell'Organo Esecutivo costituito in forma collegiale

1. Le riunioni dell'Organo Esecutivo, se costituito in forma collegiale, sono convocate e presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Componente più anziano.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, sono inviati, con strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni naturali prima della riunione al domicilio dei singoli membri dell'Organo Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare ventiquattro ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
4. L'Organo Esecutivo delibera a maggioranza dei propri componenti e non possono essere assunte deliberazioni con il voto contrario del Presidente.
5. In caso di dimissione o decadenza, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere alla nomina di altro/i Componente/i che resterà/nno in carica sino alla scadenza dell'Organo Esecutivo.
6. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

Articolo 25

Composizione dell'Organo di Controllo, durata del mandato e cessazione dalla carica

2. L'Organo di Controllo può essere costituito in forma sia monocratica che collegiale, secondo la delibera adottata in proposito dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6.
3. In ogni caso, i componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza prevista dall'articolo 21, comma 6, che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio di funzioni di controllo nelle società per azioni scegliendoli sulla base delle proposte formulate dai Fondatori.
4. Qualora costituito in forma collegiale, l'Organo di Controllo consta di tre membri, tra cui il Presidente, e deve essere composto nel rispetto del principio di parità di genere.
5. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
6. Ai fini della nomina dell'unico Componente dell'Organo di Controllo costituito in forma monocratica o del Presidente e dei due membri dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale, si applicano le stesse procedure rispettivamente previste per la designazione del Presidente della Fondazione e dei componenti dell'Organo Esecutivo costituito in forma collegiale, di cui ai precedenti articoli 22 e 23.
7. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni, possono essere revocati solo per giusta causa e possono essere riconfermati. Il loro mandato termina alla data della riunione del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
8. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente dell'Organo di Controllo, il Presidente della Fondazione deve tempestivamente convocare il Consiglio di Indirizzo, affinché provveda alla sostituzione. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.
9. Ai membri dell'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo al momento della nomina.

Articolo 26 Ineleggibilità e incompatibilità

1. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano l'articolo 2399 del codice civile e le stesse cause di inconferibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i membri del Consiglio di Indirizzo.
2. Il componente dell'Organo di Controllo che si trovi in una delle predette condizioni di inconferibilità od incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive dello stesso Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, o del Consiglio di Indirizzo o a tre riunioni consecutive dell'Organo Esecutivo decade dalla carica.
3. In caso di Organo di Controllo collegiale, la decadenza è dichiarata dall'Organo stesso entro trenta giorni dal verificarsi della relativa causa; ove l'Organo di Controllo non vi provveda e nel caso di Organo monocratico, la decadenza è deliberata dal Consiglio di Indirizzo.
4. Il componente dell'Organo di Controllo dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 27 Competenze dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. All'Organo di Controllo compete, altresì, la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, secondo la disciplina in materia.
4. L'Organo di Controllo deve assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo Esecutivo e può assistere a quelle delle altre commissioni eventualmente istituite dai detti organi, esamina i progetti di bilancio preventivo, di bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, di bilancio sociale, redigendo apposite relazioni.
5. Il bilancio sociale, ove predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Articolo 28 Riunioni dell'Organo di Controllo costituito in forma collegiale

1. L'Organo di Controllo, se costituito in forma collegiale, si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
2. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
3. Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del collegio e dei singoli componenti, in apposito libro, tenuto a cura dell'Organo medesimo, nella sede della Fondazione.

Articolo 29 Proroga degli organi

1. Gli Organi della Fondazione svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
2. Gli Organi non ricostituiti entro il suddetto termine sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti esercitano le rispettive funzioni, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed a quanto eventualmente imposto per legge o per provvedimento amministrativo legalmente emanato.

Articolo 30 Conflitti di interessi

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa; ai componenti dell'Organo Esecutivo si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e all'Organo di Controllo, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Organo Esecutivo dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche all'Organo di Controllo.

Articolo 31 Bilanci

1. L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'Organo Esecutivo è tenuto a predisporre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Indirizzo nonché ai membri della Fondazione entro il mese di novembre, insieme con la ripartizione della contribuzione al fondo di gestione tra i membri della Fondazione che si sono impegnati a corrisponderla e che, per i Fondatori, deve essere determinata proporzionalmente al conferimento complessivo da ciascuno di essi effettuato al fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 7, tenuto conto delle altre entrate previste per tale esercizio e delle spese di funzionamento e di gestione, necessarie al conseguimento degli scopi della Fondazione.
3. Detta documentazione dovrà essere trasmessa ai componenti del Consiglio di Indirizzo ed ai membri della Fondazione per consentire a questi ultimi l'inserimento nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali delle somme che gli stessi si sono impegnati a corrispondere alla Fondazione.
4. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.
5. L'Organo Esecutivo, ordinariamente entro il mese di aprile di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, un progetto di bilancio dell'esercizio precedente, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione, ed, ove predisposto, un progetto di bilancio sociale. Entro il medesimo termine, i progetti di bilancio d'esercizio e di eventuale bilancio sociale devono essere trasmessi all'Organo di Controllo.

6. I progetti di bilancio d'esercizio e di eventuale bilancio sociale devono essere trasmessi, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, al Consiglio di Indirizzo almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione del Consiglio per il loro esame.
7. Nella propria relazione sull'andamento dell'esercizio, l'Organo di Controllo formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.
8. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio d'esercizio ed, ove predisposto, il bilancio sociale entro il 30 giugno di ogni anno.
9. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionale della Fondazione e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 32 Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Imperia, il quale designerà anche il Presidente del Collegio.
2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.
3. La sede dell'arbitrato è fissata nello studio del Presidente del collegio arbitrale che dovrà essere scelto tra gli avvocati iscritti da almeno 15 anni negli albi professionali di Imperia o Savona.
4. Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.
5. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

Articolo 33 Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia, non compromettibile in arbitri, che dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il Foro di Imperia.

Articolo 34 Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35 Norma transitoria

1. In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina degli Organi della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 36
Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.